

Generazioni Connesse - SIC - VI Seminario/Webinar Formativo

Approcci multidisciplinari per l'identificazione e la presa in carico dei minori abusati attraverso le tecnologie digitali

Adolescenti e abuso sessuale on line

Vera Cuzzocrea, PhD

psicologa giuridica - psicoterapeuta PsicoIus

Giudice onoraria Tribunale per i Minorenni di Roma

Già consulente Procure della Repubblica di Roma e Tivoli



Premessa (1): disagio evolutivo vs comportamento a rischio

Durante *l'infanzia e l'adolescenza* il disagio può assumere diverse forme: da una parte si sviluppa con stati depressivi o disturbi d'ansia (***manifestazioni internalizzate***), dall'altra con ***manifestazioni esternalizzate***.

- **I comportamenti in età evolutiva sono considerati a rischio nella misura in cui espongono una persona a condizioni che potrebbero compromettere il suo sviluppo** (allontanamenti volontari, situazioni correlate di vagabondaggio, dispersione scolastica, condotte a vari livelli auto ed etero-aggressive anche in ambito scolastico, **comportamenti sessuali a rischio**, all'uso/abuso di sostanze stupefacenti ecc.).



Premessa (2): il sexting in adolescenza

Con il termine *Sexting* - dall'inglese, unione di due parole, *sex* e *texting* – si fa riferimento allo scambio di immagini o video – in particolare via cellulare – che ritraggono persone minorenni nude, seminude o in atteggiamenti sessuati.

❑ È un fenomeno piuttosto comune tra gli/le adolescenti, si inserisce, infatti, a pieno titolo nel processo di costruzione e scoperta della propria identità ed in particolare della propria sessualità, tipica di questa fase evolutiva. Una foto a seno nudo o sotto la doccia, inviata tramite MMS, diventa, in questo caso, un “regalo” divertente per un/a fidanzat*; dare/diffondere un'immagine “provocante” di se stessi può rappresentare un modo per dimostrarsi “adulti” o “più maturi” non solo agli occhi degli altri, ma anche verso se stessi e gestire le tante insicurezze tipiche dell'età adolescenziale.

❑ L'utilizzo delle nuove tecnologie e l'impatto che questo ha nella modalità in cui il fenomeno si manifesta e nelle conseguenze che alcuni comportamenti possono avere nella vita degli adolescenti coinvolti, richiede tutta una serie di riflessioni.



Sexting vs cyberbullismo

❑ **10 ottobre 2013:** Amanda, 15 anni, si suicida. Prima di morire ha lasciato un **video su Youtube** in cui denuncia al mondo il suo caso e la sua solitudine. A 12 anni conosce una **persona sul web** e **persuasa dal suo “corteggiamento” gli aveva inviato una foto a seno nudo.** Questo individuo ha poi diffuso la foto di Amanda, distruggendo la sua reputazione e sottoponendola ad anni di persecuzione via **web.** Nel video la ragazza racconta la sua storia, di come ha perso gli amici, di come **soffriva di attacchi di panico e depressione per l'accaduto.** Un video che voleva essere forse un ultimo urlo di dolore, un'ultima richiesta disperata di aiuto. Un video lucido in cui la ragazza riesce a raccontare non solo l'accaduto ma anche ad **esternare le sue emozioni.**



Rischi del sexting - 1

L'invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite Internet o telefono cellulare ha dei rischi:

- ***Mancanza di controllo:*** *quello che si invia o si posta online è praticamente impossibile da eliminare in forma definitiva; anche se, a pochi istanti dal click, ci si pente, qualcuno potrebbe avere già scaricato le immagini dalla pagina Internet, o averle inoltrate immediatamente ad altre persone. Si possono diffondere questo materiale con estrema facilità e le vittime non avranno mai la possibilità di eliminarlo in modo definitivo;*
- ***Esposizione a condotte offensive:*** *immagini troppo spinte o provocanti, possono nuocere alla reputazione;*



Rischi del sexting - 2

- ❑ **Adescamento da parte di adulti potenziali abusanti:** dando una certa immagine di sé online, magari sul profilo di un Social Network, possono attirare persone interessate sessualmente a minori che potrebbero essere incentivate ad accedere ai loro dati personali o a tentare un adescamento;
- ❑ **pedopornografia:** queste immagini/video rientrano a pieno titolo nella definizione di **materiale pedopornografico**.

ATTENZIONE!!! Produrre questo materiale e soprattutto diffonderlo è un **reato penale**. Le implicazioni per i minori coinvolti dipendono da vari fattori, tra cui l'età (se > quattordici anni è imputabile) e il livello di consapevolezza rispetto all'azione compiuta.



Dal sexting al reato

F., 15 anni, accusato del reato di cui all'articolo 600-ter, comma 1, n. 2 del c.p. perché *“con minaccia di percosse, si procurava, facendosele inviare sul telefono cellulare intestato alla propria madre, svariate fotografie che ritraevano la sua ex fidanzata minorenni, di anni quattordici all'epoca dei fatti, che la ritraevano nuda nella regione pubica”*.

La Corte di Cassazione ha stabilito che **risponde del reato di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter, comma 1, n. 2, del Codice Penale il soggetto che abbia costretto, con violenza o minaccia, un minore a scattarsi *selfie* erotici.**



Premessa (3): Covid-19 vs rischi

Durante *il periodo di emergenza da Covid-19* si sono ampliati i fattori e le condizioni di vulnerabilità che espongono all'abuso sessuale on line *bambin* e adolescenti*:

- ❑ *la diminuzione della supervisione genitoriale;*
- ❑ *la riduzione/mancanza di reti extra familiari a cui rivolgersi;*
- ❑ *l'aumento della fruizione di ambienti online da parte di *bambin* e adolescenti*;*
- ❑ *l'aumento di contenuti sessuali autoprodotti e scambiati, in modo consensuale tra ragazzi/e;*
- ❑ *un aumento di ricerca e scambio di contenuti pedopornografici, oltre che l'utilizzo di nuovi canali di comunicazione e forme di adescamento online.*



Abuso sessuale online

- ❑ Per abuso “on line” si intende ogni forma di abuso sessuale sulle persone minorenni perpetrata attraverso internet e la documentazione di immagini, video, registrazioni di attività sessuali esplicite, reali o simulate.

- ❑ L'abuso può prendere l'avvio da diverse situazioni:
 - a) adescamento su internet con lo scopo di un coinvolgimento in attività di sesso virtuale;
 - b) induzione a guardare pornografia per adulti;
 - c) induzione alla produzione di foto o video erotiche;
 - d) adescamento su internet a scopo di incontri sessuali offline, con presenza o meno di materiale pedopornografico;
 - e) servizi di sesso online o offline remunerati in seguito all'aggancio online.




Lo scenario delle condotte



Reati di riferimento (art. 351 co.1 ter cpp)

Articoli c.p.	Titolo
572	<i>Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli</i>
600	<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i>
600-bis	<i>Prostituzione minorile</i>
600-ter	<i>Pornografia minorile</i>
600-quater	<i>Detenzione di materiale pornografico</i>
600-quater.1	<i>Pornografia virtuale</i>
600-quinquies	<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>
601	<i>Tratta di persone</i>
602	<i>Acquisto e alienazione di schiavi</i>
609-bis	<i>Violenza sessuale</i>
609-quarter	<i>Atti sessuali con minorenne</i>
609-quinquies	<i>Corruzione di minorenne</i>
609-octies	<i>Violenza sessuale di gruppo</i>
609-undecies	<i>Adescamento di minorenni</i>
612-bis	<i>Atti persecutori</i>



Ruolo della vittima e forme di abuso

L'età, la storia personale della vittima e il servizio internet utilizzato contribuiscono a determinare i diversi tipi di interazione sessuale online:

- Completa passività della vittima (abuso sex ripreso e documentato con foto e video messi in rete)
- Atteggiamento della vittima a qualche livello (o anche solo inizialmente) proattivo quando interagisce con l'abusante (ad es. adescamento, cybersex).



Abuso sessuale

- ❑ Si può parlare di abuso sessuale nei casi in cui un/a bambin* o un adolescente sotto i 14 anni vengano coinvolti in attività sessuali che non sono in grado di comprendere (rispetto alle quali, quindi, non possono prestare consenso) e/o che violano le norme o i codici sociali o culturali di un contesto di appartenenza.
- ❑ Questi atti possono includere sia forme di condotte di contatto (toccamenti di glutei o genitali, fellatio, penetrazione anale o vaginale, etc.) sia attività sessuali senza contatto, come ad esempio l'esibizionismo, il voyeurismo o l'utilizzazione dei bambini/e nella produzione di materiale pedopornografico.
- ❑ Con questo termine si fa pertanto riferimento ad un ampio *range* di condotte differenti per intensità, gravità, durata, frequenza che possono essere perpetrate all'interno del contesto familiare o all'esterno.



Atti sessuale con persona minorenni

Art. 609 quater c.p. (*Atti sessuali con persona minorenni*)

A livello normativo, nel nostro Paese l'abuso sessuale è considerato un reato punendo chiunque abbia agito una condotta di questo tipo a danno di una persona che al momento del fatto:

- non ha compiuto quattordici anni;
- non ha compiuto sedici anni, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui/lei convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.



ADESCAMENTO ON LINE - Grooming

Art. 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni)

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.



Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.



PEDOPORNOGRAFIA (1)

Artt. 600 ter e 600 quater c.p.

La “pedopornografia” o “pornografia minorile” è un reato che si riferisce alla produzione, allo scambio e/o alla diffusione, con qualunque mezzo, anche attraverso internet, di materiale (fotografie, video, scritti, etc.) che raffigura una persona con meno di diciotto anni coinvolta in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione dei suoi organi sessuali per scopi sessuali.



PEDOPORNOGRAFIA (2)

Artt. 600 ter e 600 quater c.p.

- ❑ La documentazione prodotta – detta appunto “pedo-pornografica” per l’età delle vittime - può essere **commerciale** (cioè destinata ad essere venduta) o **home-made**, dunque prodotta, almeno all’origine, non per la vendita ma per essere collezionata o scambiata. In entrambi i casi, ci troviamo di fronte ad un reato (artt. 600 ter “**pornografia minorile**” e 600 quater c.p. “**detenzione di materiale pedopornografico**”).
- ❑ La legge punisce tutte le azioni collegate al materiale pedopornografico: dalla realizzazione e conservazione/collezione, allo scambio e alla vendita.
- ❑ Allo stesso modo, viene considerato reato anche l’istigare pubblicamente qualcun altro a compiere una di queste azioni (articolo 414 bis c.p. “**Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia**”).



PEDOPORNOGRAFIA (3)

Artt. 600 ter e 600 quater c.p.

In sintesi, la legge interviene punendo chi:

- a) utilizza minori di diciotto anni per realizzare materiale (foto, video, etc.), esibizioni o spettacoli pornografici;
- b) conserva/colleziona materiale pedopornografico;
- c) scambia, diffonde o pubblicizza materiale pedopornografico, anche attraverso internet;
- d) vende il materiale pedopornografico (che ha prodotto direttamente o ricevuto da altre persone);
- e) divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- f) istiga pubblicamente altri a realizzare, collezionare, scambiare o vedere materiale pedopornografico.



Pornografia virtuale

- ❑ Si ha quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse.
- ❑ Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafiche non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

art 600 quater bis c.p.



Prostituzione minorile (1)

La legge interviene punendo chi:

- a) induce un bambino, una bambina o un adolescente a prostituirsi, occupandosi di partecipare all'organizzazione di questa attività, semplicemente favorendola o gestendola direttamente (viene cioè punita la persona che propone questa attività al minore, la rende possibile, si preoccupa di realizzarla e di “sfruttare” la prostituzione del minore per trarne un guadagno);
- b) ha un rapporto sessuale con una persona tra i 14 e i 18 anni in cambio (effettivo o anche solo promesso) di denaro o altro di qualche utilità (viene cioè punito il “cliente”);
- c) istiga pubblicamente altri a commettere questo tipo di reato.



Art. 600-bis c.p.

Prostituzione minorile (2)

Nel nostro Paese commette un reato di prostituzione minorile anche chiunque ha un comportamento sessuale con una persona di minore età tra i 14 e i 18 anni in cambio di qualunque tipo di corrispettivo, non solo economico (ad esempio: ricariche telefoniche, cellulari, computer, vestiti, cibo/bevande, etc.). Il reato c'è anche se il corrispettivo (denaro o altri oggetti) non viene dato ma solo anticipato/promesso, così come il reato c'è nonostante l'eventuale consenso del/la minore (in alcuni casi sono infatti gli stessi minori, adolescenti, a scegliere di prostituirsi). Senza il consenso, andrebbe considerato anche il reato di violenza sessuale. Il nostro codice penale, inoltre, contrasta l'istigazione a compiere tutte queste azioni sopra indicate (articolo 414 bis c.p. "Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia").



Azioni/fasi

- I. Rilevazione/segnalazione del reato
- II. Raccolta fonte di prova dichiarativa
- III. Presa in carico psicosociale/clinica

Risorse/criticità

- ❖ Livelli di vittimizzazione
- ❖ Utilizzo metodologia e procedure condivise
- ❖ Accessibilità alla cura



I. Rilevazione/segnalazione

- ❑ Nessun “indicatore” può inequivocabilmente ricondurre ad una vittimizzazione sessuale/no nessi di compatibilità/incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici;
- ❑ I fattori di rischio rappresentano il supporto per formulare una valutazione psicosociale presuntiva di *sospetto abuso*.
- ❑ Necessari approfondimenti contestuali;
- ❑ Sospetto “sufficientemente fondato” (S.I.N.P.I.A, 2007);
- ❑ La segnalazione si concretizza a partire dalla ipotesi ragionevolmente circostanziata e documentata.

PER QUESTA TIPOLOGIA DI REATI SPESSO COME DOCUMENTAZIONE SI RISCONTRA MATERIALE COME FOTO, CHAT, VIDEO, ETC.



La complessità dell'abuso sessuale

- ❑ L'abuso all'infanzia è un **fenomeno complesso** che necessita di differenti livelli di analisi e intervento.
- ❑ L'abuso **non corrisponde ad una diagnosi clinica** e il suo **accertamento si deve basare su una valutazione multisistemica** che integra primo livello di analisi di tipo clinico (riferito alla possibile presenza di un quadro sintomatologico, seppur non connotato di un significato patognomonico) con un livello di analisi di tipo psicologico-giuridico (ad esempio in riferimento alla testimonianza resa dal bambino/adolescente presunta vittima e/o testimone dell'abuso) e psico-sociale (riferita, ad esempio, alla necessità di effettuare un'attenta valutazione anche del contesto familiare e ambientale del bambino).



II. Raccolta di fonti di prova dichiarativa

Art. 351 co.1 ter cpp. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.




L'ascolto come fonte di errore

- ❑ E' stato da tempo evidenziato il ruolo giocato dalle modalità di «ascolto» come possibile fonte di errore per la testimonianza.
- ❑ La letteratura internazionale sottolinea gli errori che si possono commettere nella conduzione di un'audizione investigativa o dibattimentale.
- ❑ Alcuni di questi errori sono: l'utilizzo di domande suggestive, incalzanti, inducenti, inappropriate o l'atteggiamento preconconcetto della persona che conduce il colloquio, uso improprio strumenti proiettivi (Goodman, 2002; Brannon, 2004; Caffo, Camerini, Florit, 2004; De Leo, Scali, Caso, 2005; Dèttore, Fuligni, 2008; Mazzoni, Rodriquenz, 2012, Camerini, Gulotta, 2014; Camerini, Cuzzocrea, Roma, 2014; Monteleone, Cuzzocrea, 2016).



Malpratiche: il caso di Mirandola (Mo)

Negli anni '90 a Mirandola (Mo) alcuni bambini avrebbero raccontato di essere stati costretti a ucciderne altri in riti satanici dai genitori e dal parroco. Per questo quasi venti bambini* sotto gli 11 anni vennero allontanati dalle famiglie mentre il parroco divenne l'orco del paese. Accadeva trent'anni fa nella provincia di Modena, dove le forze dell'ordine presero a suonare alle porte di casa di notte o a presentarsi a scuola al mattino per portare via i bambini.



Psi: *'Cosa hai provato quando ti abbiamo riportata in quella piazza?'*

B.: *'Gioia'*

Psicologa: *'Sicura? Pensaci bene, magari era un'altra emozione'.*

B.: *'Gioia!'*

Psi.: *'Non un pochettino anche di sofferenza?'*

Dai e dai, la piccola cede e annuisce.



L'utilizzo di protocolli di intervista investigativa



- 1. facilitare la rievocazione del ricordo.**
- 2. minimizzare la contaminazione.**
- 3. massimizzare l'accuratezza dei dettagli forniti dalla persona che si interroga.**
- 4. tutelare le vittime.**



III. Presa in carico della vittima



Livelli di vulnerabilità (1)



Nell'affrontare il problema delle vittime, a qualunque livello e in qualunque fase, è pertanto indispensabile considerare tre livelli basilari di vulnerabilità della vittima, per come è possibile rilevarli e analizzarli separatamente e soprattutto per come interagiscono e si combinano fra loro:



Livelli di vulnerabilità (2)

a. la vulnerabilità riscontrabile prima che il reato si verifichi, ossia come rischio differenziale di vittimizzazione, in relazione ai fattori come età, sesso, marginalità, condizioni psicologiche, familiari, economiche, sociali, etc

b. la vulnerabilità come conseguenza di un reato, ossia derivante dall'impatto di uno specifico reato (contro la persona, la proprietà, ecc.) sulle specifiche caratteristiche di una persona, in una specifica situazione.

c. la vulnerabilità emergente nell'impatto tra una vittima di reato (dove già la vulnerabilità a. - interagisce e “si moltiplica” con la vulnerabilità b. -) con le regole e la modalità di funzionamento tipiche della giustizia penale, rendendo possibile l'emergere di nuovi rischi di amplificazione e nuclearizzazione della vulnerabilità della vittima.



Reato e vissuti psicologici della vittima

- impotenza rispetto allo svelamento;
- vergogna per la presenza di contenuti a contenuto sessuale o immagini erotiche.
- preoccupazioni legate alla consapevolezza sull'impossibilità di risoluzione completa rispetto alla disponibilità dell'abuso sulla rete e il conseguente vissuto di impotenza;
- entità del danno a livello psicologico (e/o fisico)



Le conseguenze

- ❑ Ciò che rende stressante un evento in senso negativo non è tanto l'evento in sé, quanto la sensazione di non avere le risorse necessarie per affrontarlo e superarlo.
- ❑ Questa sensazione inciderà pesantemente sull'intensità e la durata delle conseguenze.
- ❑ È per questo motivo che includere il concetto di resilienza nella valutazione della vulnerabilità consente una visione prospettica più completa delle possibilità di elaborazione dell'evento stesso .



Resiliency

- ❑ Alcune vittime di reato non riportano alcun esito psicopatologico: riescono ad assorbire, metabolizzare e normalizzare l'esperienza traumatica subita.
- ❑ Si parla in questi casi di *resilience* (o *resiliency* o *resilienza*) intendendo con questo termine la capacità individuale di resistere e fronteggiare adeguatamente gli effetti negativi del trauma (Rutter, 1990; De Leo, Scali, Caso, 2005).
- ❑ Si tratta di un'abilità individuale che esprime "*la capacità del soggetto di attuare un'ampia gamma di risposte a seconda della natura delle circostanze avverse intervenute*" (Dèttore, Fuligni, 2008, p. 161) e trae origine da influenze protettive sia interne alla persona sia esterne, dell'ambiente, che operano insieme nel produrre le differenze personali di reazione allo stress o al trauma.



La presa in carico clinico-terapeutica

- ❑ Duplice obiettivo di supportare psicologicamente la vittima minorenni ma anche le relazioni familiari

- ❑ Deve considerare tutti gli aspetti che caratterizzano ciascun singolo caso
 - ❖ Livello di vulnerabilità
 - ❖ Età
 - ❖ Livello di resilienza
 - ❖ Durata e tipologia evento
 - ❖ Famiglia
 - ❖ Tipologia di relazione con l'abusante
 - ❖ Immagini
 - ❖ Eventuali esiti post-traumatici



Procedure Operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online (Save The Children, 2014)



Le Procedure Operative sono state realizzate nell'ambito del Progetto biennale DICAM II, co-finanziato dalla Commissione Europea - Direzione Generale, Giustizia, Libertà e Sicurezza.



<https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/fuori-dalla-rete.pdf>

Vittimizzazione secondaria

- ❑ rendere molte “testimonianze” a persone diverse
- ❑ rivivere ripetutamente tali esperienze potenzialmente traumatiche
- ❑ rivivere l’esperienza diretta con il contesto penale
- ❑ incontrare il presunto autore di reato
- ❑ la v. è messa in dubbio rispetto a ciò che dice di aver subito/osservato
- ❑ la durata dell’iter giudiziario
- ❑ la pubblicità delle udienze



Primo Simposio Internazionale sulla Vittimologia Gerusalemme, 1973

- «È necessaria la ricerca sulla vittimizzazione nascosta. Un **sentimento soggettivo di vittimizzazione** può non essere accompagnato da una sufficiente base oggettiva affinché la società compia interventi relativi. [...] Certe forme di **disattenzione e negligenza** presenti nella società industrializzata sono cause rilevanti di vittimizzazione quanto gli atti intenzionali [...] esistono **attività vittimizanti non evidenti e da studiare**» (Marotta, 2017).



Rischi vittimizzazione secondaria vs bisogni delle vittime delle vittime

La ricerca evidenzia alcune esigenze percepite dalle persone al fine di migliorare la capacità di accoglienza da parte delle forze dell'ordine:

- ❑ essere ascoltate, comprese e accolte (*capacità relazionali*);
- ❑ essere capite nelle loro emozioni individuali più intime come paura, agitazione, impazienza (*capacità empatica*);
- ❑ ricevere risposte e informazioni (*competenza*).

•



L'esito delle sollecitazioni normative ha prodotto diverse azioni di adeguamento presso diverse realtà giudiziarie

- ❑ Creazione di sezioni specializzate di magistrati
- ❑ Predisposizione di un elenco di *esperti/e in psicologia e psichiatria infantile* ai sensi dell'art. 351 co.1. ter c.p.p. reperibili h 24.
- ❑ Organizzazione di spazi idonei per la gestione dell'audizione investigativa in modalità protetta delle vittime.
- ❑ **Implementazione di servizi per le vittime etc.**



La funzione psicologicamente trasformativa di un buon *intervento*

Malgrado le finalità di molti degli interventi attraversati non siano di tipo “clinico-terapeutico”, un ascolto/accoglienza ben gestita può avere una **funzione psicologicamente “trasformativa”** ovvero di rendere possibile che i “vincoli” dell’impatto con la giustizia si trasformino in occasioni di riduzione della vulnerabilità e di sviluppo di fattori protettivi come la *resiliency* e *l’empowerment*.



Le capacità e le abilità individuali di rispondere alle norme, agli altri, alle istituzioni, sono strettamente legate alle modalità e alle qualità delle richieste/ aspettative/ risposte della norma, degli altri e delle istituzioni.

Prof. Gaetano De Leo (1940-2006)

GRAZIE!

vera.cuzzocrea@outlook.it

<https://scuoladipsicologiagiuridica.it>

